

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3716

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'interno**

(PISANU)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro per la funzione pubblica**

(BACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2005

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Allegato .....	»	9
Disegno di legge .....	»	12
Testo del decreto-legge .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge è diretto alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo interno e internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali e degli impegni prossimi, che vedranno coinvolte in modo gravoso le Forze di polizia (le elezioni politiche, amministrative ed il referendum costituzionale), nonché ad assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. In particolare, per il raggiungimento dei risultati di sicurezza pubblica perseguiti dal Governo, corrispondendo a impellenti esigenze di funzionamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il decreto evita la cessazione dal servizio a decorrere dal 10 gennaio 2006 di 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato.

Si tratta di un intervento urgente finalizzato a mantenere gli attuali livelli organici del personale della Polizia di Stato direttamente impegnato nell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 1, al comma 1, prevede l'assunzione in servizio dei predetti agenti ausiliari già trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Premesso che la legge finanziaria per il 2006 ha destinato specifiche risorse per l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 riservate alla Polizia di Stato, l'iniziativa in esame è volta ad utilizzare da subito parte del predetto contingente al fine di mantenere in servizio le risorse umane disponibili, evitando che l'intreccio di disposizioni non perfettamente coordinate rischi di far dimettere - indipendentemente dalle altre

cause di cessazione dal servizio - il personale attualmente in servizio, con decorrenza 1° gennaio 2006.

Si tratta di 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato che, pur sussistendo le risorse finanziarie per assicurarne la definitiva immissione in ruolo senza compromettere le assunzioni dei volontari in ferma breve delle Forze armate, rischierebbero di essere dimessi.

Il definitivo congedo di tale personale, dopo il completamento della ferma di leva e il trattenimento in servizio, comporterebbe un vuoto organico effettivo di proporzioni sensibili, che si riflette oggettivamente in misura rilevante sulla funzionalità dell'Amministrazione.

Per questo motivo è assolutamente, indispensabile intervenire con urgenza sulle norme che regolano il servizio e l'immissione in ruolo di tali agenti al fine di evitare l'impatto negativo della loro conclusiva indisponibilità.

Il comma 2 prevede che alla copertura dell'onere si provvede, allo specifico fine di assicurare l'immediata operatività della norma, sia attraverso il fondo delle assunzioni in deroga, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia attraverso l'utilizzo, per il solo anno 2006, di 20 milioni di euro dal fondo per le esigenze correnti di funzionamento del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 3 prevede l'espressa priorità per l'assunzione, nel 2006, dei volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni per la Polizia di Stato.

I commi 4 e 5 disciplinano le modalità relative alla copertura finanziaria.

L'articolo 2 sposta al 1° gennaio 2009 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2007, previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, per il perfezionamento dei requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per la scrutinabilità alla qualifica di vice prefetto dei vice prefetti aggiunti in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, che abbiano compiuto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

Attualmente circa quattrocento vice prefetti aggiunti, pur avendo maturato i nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, non hanno maturato il requisito dello svolgimento del servizio presso le strutture centrali per un periodo minimo di sei mesi, e una quarantina di unità non hanno ancora espletato il servizio di almeno un anno presso gli uffici periferici dell'Amministrazione.

In forza della previsione di cui all'articolo 36, comma 5, del citato decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai fini della scrutinabilità alla qualifica di vice prefetto (trattasi mediamente di una ventina di posti all'anno) è necessario che il suddetto personale abbia anche svolto il periodo minimo sopra indicato presso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

Il limitato tempo a disposizione (ossia, il solo anno 2006) per consentire il perfezionamento dei suddetti requisiti, che come sopra cennato comportano la mobilità sia verso il centro che verso la periferia di un numero elevato di funzionari prefettizi e il notevole contenimento delle spese destinate alle missioni stabilito dalle ultime leggi finanziarie, rendono necessario uno spostamento in avanti del suddetto termine del 1° gennaio 2007.

L'articolo 3 prevede la sostituzione del comma 13 dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La norma introdotta stabilisce espressamente l'indizione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di una lotteria istantanea legata allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» e stabilisce, altresì, che gli utili derivanti dalla suddetta lotteria siano devoluti direttamente all'Amministrazione in questione, al fine di promuovere i Giochi olimpici mediante lo strumento delle attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio.

L'articolo 4 trae origine dalle considerazioni e dalle indicazioni raccolte in esito ai lavori della IV Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze tenutasi a Palermo dal 5 al 7 dicembre 2005, evento cui la legge attribuisce proprio la funzione di suggerire ai referenti delle Istituzioni eventuali correzioni alla legislazione antidroga vigente, in base all'esperienza applicativa (articolo 1, comma 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). Dalle norme recentemente introdotte, infatti, conseguono ripercussioni di duplice ordine: da un lato sono stati ipotizzati, già nell'immediato, sensibili incrementi della popolazione carceraria con problemi di tossicodipendenza o alcool dipendenza e, dall'altro si verifica una sostanziale «neutralizzazione» delle norme inserite nel disegno di legge sulle tossicodipendenze (atto Senato 2953, che modifica il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) finalizzate a consentire un più ampio accesso alle misure alternative al carcere per le persone tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Appare dunque necessario e urgente, per i motivi sopra esposti, rivedere il dettato normativo che preclude (articolo 94-*bis*) o ridimensiona (articolo 656, comma 9, del codice

di procedura penale) il ricorso alle misure alternative alla detenzione proprio nei confronti delle persone tossicodipendenti per definizione, reiteratamente responsabili di condotte delittuose a motivo della compulsiva spinta al reperimento di risorse finanziarie per l'approvvigionamento della droga. Nei loro confronti, infatti, il maggior rigore nell'applicazione dei benefici si tradurrebbe in una limitazione alle opportunità di «presa in carico» da parte dei servizi alternativi e di conseguente prospettiva di cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo. Peraltro, occorre ancora sottolineare che mantenere nell'ordinamento penale il citato articolo 94-*bis* determinerebbe la permanenza nelle strutture carcerarie di un cospicuo numero di persone con accertata dipendenza da alcool e droghe, con gli inevitabili problemi di gestione degli istituti carcerari, già gravati dalla nota sovrappopolazione.

Con il comma 2 della disposizione in esame si è inteso, dunque, delineare un regime differenziato, prevedendo che per i condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero presso le strutture pubbliche o private autorizzate non si applica la lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Con l'articolo 5 si assicurano le risorse necessarie al completamento della bonifica degli schedari consolari, propedeutica all'atti-

vità di incrocio con i dati dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per la definizione dell'Elenco unico dei cittadini italiani residenti all'estero da cui estrarre le liste elettorali.

L'attività di allineamento e di incrocio dei dati, avviata fin dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, ha già determinato notevoli risultati in termini di bonifica dei dati contenuti negli schedari consolari; dal giugno 2003 al dicembre 2004 sono state allineate circa 560.000 posizioni contenute nei soli schedari consolari e non risultanti all'AIRE. Detto allineamento ha dunque garantito ad altrettanti cittadini italiani residenti all'estero la possibilità di esercitare il diritto di voto. Ciononostante l'attività di bonifica necessita di una ulteriore fase di incrocio e di allineamento dei dati, da effettuare in tempi ristrettissimi vista la prossima scadenza elettorale.

La necessità e l'urgenza di portare a completamento tale attività trova anche fondamento nel rispetto degli adempimenti caratterizzati da specifiche cadenze temporali, cui sono chiamati, in una formula di interconnessione, le Rappresentanze diplomatiche, consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno ed i comuni.

L'articolo 6 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

## RELAZIONE TECNICA

## Articolo 1.

Il comma 1 prevede disposizioni per l'assunzione di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato.

Il comma 2 prevede una spesa di 34.676.500 euro a decorrere dal 2006 per l'assunzione dei predetti agenti ausiliari trattenuti del 61° e del 62° corso per allievo agente ausiliario di leva che al 31 dicembre 2005 terminano il periodo di trattenimento.

Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, di cui alla tabella di riepilogo allegata, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l'agente in servizio.

L'onere relativo è stato calcolato con decorrenza 1° gennaio 2006.

Non sono stati considerati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori poichè relativi a personale già in servizio, per cui si tratta di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, analogamente a quanto già previsto per l'assunzione di 189 agenti ausiliari trattenuti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

È stato quantificato l'onere massimo, comunque inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dal 2006, coperto:

a) in parte, nell'ambito del fondo delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 (40 milioni di euro per il 2006 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2007), utilizzato per lo stanziamento del corrispondente contingente di 1.500 unità della Polizia di Stato, previsto dalla legge finanziaria per il 2006;

b) in parte, attraverso l'utilizzo, per il solo anno 2006, del fondo per le esigenze correnti di funzionamento del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 3 non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita ad assicurare la priorità - nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni nella Polizia di Stato nel corso del 2006 - delle assunzioni dei volontari in ferma breve vincitori dei concorsi per l'accesso nella Polizia di Stato.

I commi 4 e 5 disciplinano le modalità relative alla copertura finanziaria.

## Articolo 5.

Il capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è destinato al finanziamento delle operazioni relative alla tenuta degli schedari consolari («Anagrafi consolari»). Queste operazioni consistono principalmente in attività di bonifica ed aggiornamento dei dati, nella predisposizione della documentazione prevista dalla normativa per l'aggiornamento delle posizioni anagrafiche e nella collaborazione con i comuni italiani per l'aggiornamento dell'AIRE.

Nel mese di agosto del 2005, in previsione delle elezioni politiche che si svolgeranno nella prossima primavera, è stato dato l'avvio ad una operazione straordinaria di interpello postale (cosiddetto *mailing*) deliberata dal Comitato permanente anagrafico-elettorale istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. La finalità di tale operazione di *mailing* è quella di ridurre significativamente il numero delle posizioni che compaiono solo negli schedari consolari o solo nell'AIRE, invece che in entrambi gli elenchi; tali posizioni sono in tutto poco più di due milioni.

I 224 uffici all'estero che svolgono funzioni consolari hanno pertanto provveduto all'invio per posta agli interessati del plico secondo le regole definite dal Comitato anagrafico-elettorale; successivamente hanno iniziato a svolgere le attività necessarie per la trattazione dei seguiti. Il costo dell'operazione di *mailing*, a carico del capitolo 3092/2005, è stato di 6 milioni di euro.

I dati ricevuti finora dalle sedi in merito all'esecuzione del *mailing* mostrano che c'è stato un significativo effetto di tale bonifica sulle Anagrafi consolari; tuttavia, le operazioni relative alla trattazione dei seguiti sono ancora in corso e richiederanno ancora notevole attività da parte degli uffici della rete diplomatico-consolare prima di poter essere completamente ultimate.

A questo si aggiunge il fatto che, nella prossima primavera, si terranno le elezioni politiche che vedranno gli italiani residenti all'estero chiamati al voto per la prima volta per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, secondo le norme contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459. Lo svolgimento di tali consultazioni comporterà un ulteriore aggravio di lavoro per le sedi consolari, dovendo esse provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e continuando nel contempo ad assicurare la normale erogazione di tutti i servizi consolari, spesso in situazioni di notoria criticità.

Tutto questo accade in un periodo in cui il personale in servizio presso gli uffici all'estero è notevolmente diminuito, sia per quanto riguarda il personale di ruolo sia per quanto riguarda quello impiegato localmente a tempo indeterminato; in conseguenza, le capacità operative della rete di assorbire un evento straordinario come lo svolgimento delle elezioni si sono drasticamente ridotte. Il capitolo 3092 permette, tra l'altro, di retribuire la prestazione d'opera di lavoratori interinali, mediante le

quali si può parzialmente porre rimedio alle carenze strutturali di personale.

Il totale delle richieste avanzate dalle sedi all'estero a valere sul capitolo 3092/2006 è, ad oggi, di 6.440.000 euro. La committente Direzione generale ha tuttavia già verificato l'ammissibilità e la congruità di tali richieste ed ha ridotto il fabbisogno a 4.000.000 di euro. Si ritiene che tale somma sia sufficiente ma indispensabile per garantire la conclusione dell'operazione di *mailing* e le risorse minime di personale temporaneo, indispensabili per assicurare lo svolgimento nella prossima primavera delle consultazioni politiche all'estero.

I restanti articoli del decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.

TABELLA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DEGLI AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI DELLA POLIZIA DI STATO DEL 61° E 62° CORSO PER ALLIEVO AGENTE AUSILIARIO DI LEVA

Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno dal 2006	Unità	Oneri 2006	Oneri a decorrere dal 2006
Assunzione 1.115 agenti ausiliari del 61° e del 62° corso (520 e 595) (decorrenza 1° gennaio 2006)	1.115	34.676.500	34.676.500



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139

**Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della  
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio  
1999, n. 266.**

... *Omissis* ...

Art. 36. *Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e  
di progressione in carriera.*

1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attività svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340*, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.

3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle sopresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico

previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.

5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

**Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

... *Omissis* ...

Art. 11-*quinquiesdecies*. *Contrasto alla diffusione del gioco illegale.*

13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

**Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**

... *Omissis* ...

Art. 94-bis. *Concessione dei benefici ai recidivi.*

1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005.*

**Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Assunzione di personale della Polizia di Stato)*

1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari tratti dalla Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

## Articolo 2.

### *(Personale della carriera prefettizia)*

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

## Articolo 3.

### *(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)*

1. All'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento,

un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".».

#### Articolo 4.

##### *(Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero)*

1. L'articolo 94-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.

2. La disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata e l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

#### Articolo 5.

##### *(Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU – TREMONTI –  
BACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI